

Forfettari: gli adempimenti dall' 1 luglio 2022

Anche i **soggetti forfettari** dovranno **emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022**.

Tale onere, introdotto dall'articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, **effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l'estero?

Ricordiamo che l'Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi **"stabiliti"** sul territorio italiano; pertanto, i **soggetti esteri, anche se identificati in Italia** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**.

Allo stesso modo, le **fatture emesse verso controparti non residenti** (intra-Ue oppure extra-Ue) sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica**.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) **con l'estero è tenuto all'invio del c.d. "esterometro" a cadenza trimestrale** (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi **"residenti o stabiliti nel territorio dello Stato" obbligati**, per le operazioni tra gli stessi effettuate, **alla fatturazione elettronica tramite SdI** (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente **esonerati** coloro che rientrano nel **"regime di vantaggio"** e **quelli che applicano il regime forfettario** (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione

elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere **telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una **sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.**

Nel caso di **prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’[articolo 7-ter Dpr. 633/1972](#)** e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-*quater*).

In ottica di **tracciato XML della fatturazione elettronica** si ritiene che vada riportata la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **“inversione contabile”** nel blocco **Altri dati gestionali**, indicando nel campo **Codice destinatario** il valore **“XXXXXXX”**.

Analogamente, in caso di **servizi resi ad un committente extracomunitario**, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **“operazione non soggetta”** nel blocco Altri dati gestionali, in base all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter** (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate **nel momento in cui sono ultimate**.

Se **anteriormente al verificarsi dell'ultimazione** o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione **si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento**.

La fattura va **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a **77,47 euro**, richiedono l'**assolvimento del bollo da 2 euro** tramite modalità **“virtuale”** ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l'apposita casella all'interno del file XML, **oppure tramite marca fisica**, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle entrate, **ai fini della formazione dell'elenco B modificabile dell'imposta di bollo dovuta su fatture**, non tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, **per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri**, che riportano nel

tag <**CodiceDestinatario**> il valore "XXXXXXX" (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)